



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 146 final

ANNEX 3

ALLEGATO

ALLEGATO 3

Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

ALLEGATO II

del capo 3 (Diritto societario, contabilità e revisione contabile e *governance* societaria) del titolo IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Diritto societario

Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, quale modificata dalle direttive 92/101/CEE, 2006/68/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 77/91/CEE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, quale modificata dalle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 78/855/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, quale modificata dalle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 82/891/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Contabilità e revisione contabile

Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (2008/362/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile (2008/473/CE)

Calendario: non pertinente

Governance societaria

Principi OCSE sulla *governance* societaria

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate (2004/913/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza (2005/162/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (2009/384/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate (2009/385/CE)

Calendario: non pertinente

ALLEGATO III

del capo 4 (Occupazione, politica sociale e pari opportunità) del titolo IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Legislazione in materia di lavoro

Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Lotta alla discriminazione e parità di genere

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/85/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 89/654/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per le attrezzature di lavoro nuove, le disposizioni della direttiva 2009/104/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, compresi i requisiti minimi di cui all'allegato I della medesima direttiva.

Per le attrezzature di lavoro già utilizzate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, compresi i requisiti minimi di cui all'allegato I della medesima direttiva.

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 89/656/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/57/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/37/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/54/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 90/270/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/58/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 92/91/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 12 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato della medesima direttiva.

Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 92/104/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 16 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato della medesima direttiva.

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 98/24/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/92/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/44/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/10/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/40/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/25/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 93/103/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 90/269/CEE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva 91/322/CEE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/39/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/15/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/161/UE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO IV

del capo 5 (Protezione dei consumatori) del titolo IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Sicurezza dei prodotti

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/251/CE della Commissione, del 17 marzo 2009, che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Commercializzazione

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Diritto dei contratti

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Servizi finanziari

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Crediti al consumo

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Mezzi di ricorso

Raccomandazione della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (98/257/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (2001/310/CE)

Calendario: non pertinente

Attuazione

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Cooperazione in materia di tutela dei consumatori (regolamento)

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO V

del capo 6 (Statistiche) del titolo IV

L'*acquis* statistico dell'UE di cui al titolo IV (Cooperazione economica e in altri settori), capo 6 (Statistiche), articolo 46, del presente accordo è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello *Statistical Requirements Compendium*, che è considerato dalle Parti come allegato al presente accordo.

La versione più recente dello *Statistical Requirements Compendium* in formato elettronico è disponibile sul sito web dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) al seguente indirizzo: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.

ALLEGATO VI

del capo 8 (Fiscalità) del titolo IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Imposte indirette

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- oggetto e ambito di applicazione [titolo I, articolo 1, articolo 2, paragrafo 1), lettere a), c) e d)]
- soggetti passivi (titolo III, articolo 9, paragrafo 1, e articoli da 10 a 13)
- operazioni imponibili (titolo IV, articoli da 14 a 16, 18, 19, da 24 a 30)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- luogo delle operazioni imponibili (titolo V, articoli 31 e 32)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

- luogo delle operazioni imponibili (titolo V, articolo 36, paragrafo 1, articoli 38, 39, da 43 a 49, da 53 a 56, da 58 a 61)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- fatto generatore ed esigibilità dell'imposta (titolo VI, articoli da 62 a 66, 70, 71)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

- base imponibile (titolo VII, articoli da 72 a 82, da 85 a 92)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

- aliquote (titolo VIII, articoli da 93 a 99, 102, 103)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- esenzioni [titolo IX, articoli da 131 a 137, 143, 144, articolo 146, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), articolo 146, paragrafo 2, articoli 147, 148, articolo 150, paragrafo 2, articoli da 151 a 161, articolo 163]

Calendario: fatti salvi gli altri capi del presente accordo, per tutte le esenzioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/112 del Consiglio, relative a beni e servizi in zone franche, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutte le altre esenzioni, tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- detrazioni (titolo X, articoli da 167 a 169, da 173 a 192)

Calendario: per tutte le detrazioni per soggetti passivi con riferimento alle persone giuridiche, le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutte le altre detrazioni, le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- obblighi dei soggetti passivi e di alcune persone non soggetti passivi [titolo XI, articoli 193, 194, 198, 199, da 201 a 208, 211, 212, articolo 213, paragrafo 1, articolo 214, paragrafo 1, lettera a), articolo 214, paragrafo 2, articoli 215, da 217 a 236, da 238 a 242, 244, da 246 a 248, da 250 a 252, 255, 256, 260, 261, da 271 a 273]

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- regimi speciali (titolo XII, articoli da 281 a 292, da 295 a 344, da 346 a 356)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- disposizioni varie (titolo XIV, articolo 401)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- sezione 3 sui limiti quantitativi

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tabacco

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato

Calendario: le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, dell'articolo 14, paragrafo 1, 2, 4, degli articoli 18 e 19 della medesima direttiva, che sono attuati entro il 2025. Il Consiglio di associazione deciderà in merito ad un calendario diverso per l'attuazione qualora il contesto regionale lo richieda.

Alcol

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Energia

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Calendario: per tutte le disposizioni relative alle aliquote, detta direttiva è attuata entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Tutte le altre disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- articolo 1 di tale direttiva

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

Calendario: per i soggetti passivi con riferimento alle persone giuridiche, le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Tutte le altre disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO VII

del capo 12 (Agricoltura e sviluppo rurale) del titolo IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Politica della qualità

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1898/2006 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), la parte relativa all'indicazione geografica dei vini nel titolo II, capo I, sezione I

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, segnatamente il titolo V "Controlli nel settore vitivinicolo"

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1216/2007 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Agricoltura biologica

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1235/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Norme di commercializzazione delle piante, dei semi, dei prodotti derivati dalle piante e dei prodotti ortofrutticoli

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- per le questioni orizzontali: articolo 113, allegato I, allegato III e allegato IV;
- per le sementi destinate alla semina: articolo 157;
- per lo zucchero: allegato IV, lettera B;
- per i cereali/il riso: allegato IV, lettera A;
- per il tabacco greggio: articoli 123, 124, 126; va notato che l'articolo 104 non è applicabile al presente accordo;
- per il luppolo: articolo 117, articolo 121, lettera g), articolo 158; va notato che l'articolo 185 non è applicabile al presente accordo;
- per gli oli commestibili/oli di oliva: articolo 118, allegato XVI;
- per le piante vive e i prodotti della floricoltura: allegato I, parte XIII;
- per i prodotti ortofrutticoli: articolo 113 *bis*

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

Sono applicabili tutte le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1580/2007, compresi gli allegati, ad eccezione del titolo III e del titolo IV di tale regolamento

| |
|--|
| Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. |
|--|

Norme di commercializzazione di animali vivi e di prodotti animali

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

| |
|--|
| Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. |
|--|

Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1825/2000 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- per le questioni orizzontali: articolo 113, allegato I, allegato III e allegato IV;
- per il pollame e le uova: allegato XIV, lettere A, B, C: tutti gli articoli;
- per la carne di vitello: articolo 113 *ter*, allegato XI *bis*: tutti gli articoli;
- per i bovini adulti, i suini e gli ovini: allegato V;
- per il latte e i prodotti lattiero-caseari: articoli 114 e 115 con gli allegati, allegato CII: tutti gli articoli, allegato CIII: tutti gli articoli, allegato XV: tutti gli articoli

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 566/2008 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

Si applicano tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 589/2008, ad eccezione degli articoli da 33 a 35, dell'allegato III e dell'allegato V di tale regolamento

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime

Si applicano tutte le disposizioni di tale regolamento, ad eccezione dell'articolo 18, dell'articolo 26, dell'articolo 35 e dell'articolo 37 di tale regolamento

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 617/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 445/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 445/2007 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 273/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 543/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO VIII

del capo 14 (Cooperazione nel settore dell'energia) del titolo IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

I calendari relativi alle disposizioni del presente allegato che sono già stati stabiliti dalle Parti nel quadro di altri accordi si applicheranno secondo quanto precisato negli accordi appropriati.

Elettricità

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Gas

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Petrolio

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Infrastrutture

Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Prospezione e ricerca di idrocarburi

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Efficienza Energetica

Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2008/952/CE)

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2007/74/CE)

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttive/regolamenti di esecuzione:

- regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni
- regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade
- regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade
- regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico
- regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici
- regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio

- regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti
- regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici
- regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico
- regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori
- direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

| |
|---|
| Calendario: le disposizioni di cui alla direttiva quadro e le disposizioni di cui alle pertinenti misure di esecuzione esistenti sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. |
|---|

Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

| |
|--|
| Calendario: da attuare conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. |
|--|

Direttive/regolamenti di esecuzione:

- direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni
- direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
- direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico
- direttiva 1999/9/CE della Commissione, del 26 febbraio 1999, recante modifica della direttiva 97/17/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico
- direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico
- direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico

- direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico
- direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche
- direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico
- direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico
- direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni
- direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

Calendario: le disposizioni di cui alla direttiva quadro e le disposizioni di cui alle pertinenti misure di esecuzione esistenti sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Energia rinnovabile

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

ALLEGATO IX


del capo 15 (Trasporti) del titolo IV

1. Le Parti hanno deciso di cooperare allo sviluppo della rete di trasporto strategica per il territorio della Repubblica di Moldova. La mappa indicativa della rete di trasporto strategica proposta dalla Repubblica di Moldova è inclusa nel presente allegato (cfr. il punto 6 del presente allegato).
2. A tale proposito le Parti riconoscono l'importanza dell'attuazione delle principali misure prioritarie della strategia di investimento nelle infrastrutture di trasporto nella Repubblica di Moldova, intese a ripristinare ed estendere i collegamenti stradali e ferroviari di rilevanza internazionale che attraversano il territorio della Repubblica di Moldova, a partire dalle strade nazionali M3 Chisinau – Giurgiulesti e M14 Brest – Briceni – Tiraspol – Odessa, nonché a potenziare e ammodernare i collegamenti ferroviari con i paesi limitrofi, utilizzati per il traffico internazionale e in transito.
3. Le Parti riconoscono l'importanza di migliorare i collegamenti di trasporto rendendoli più agevoli, sicuri e affidabili a reciproco vantaggio dell'UE e della Repubblica di Moldova. Le Parti intendono cooperare al fine di sviluppare ulteriori collegamenti di trasporto, in particolare mediante:
 - a) la cooperazione strategica, procedure amministrative migliori ai valichi di frontiera e l'eliminazione delle strozzature infrastrutturali;

- b) la cooperazione in materia di trasporti nel quadro del partenariato orientale;
- c) la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali che possono contribuire a migliorare i trasporti;
- d) l'ulteriore sviluppo nella Repubblica di Moldova di un dispositivo di coordinamento e di un sistema di informazione che garantiscano l'efficacia e la trasparenza della pianificazione infrastrutturale, compresi i sistemi di gestione del traffico, dei diritti d'uso e dei finanziamenti;
- e) l'adozione di azioni volte a facilitare il transito frontaliero, in linea con le disposizioni del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, intese a migliorare il funzionamento della rete di trasporto per rendere più scorrevoli i flussi dei trasporti tra l'UE, la Repubblica di Moldova e i partner regionali;
- f) lo scambio di pratiche ottimali sulle possibilità di finanziamento dei progetti (misure infrastrutturali e orizzontali), tra cui i partenariati pubblico-privato, la normativa pertinente e i diritti d'uso;
- g) tenendo presenti, se pertinenti, le disposizioni ambientali di cui al titolo IV (Cooperazione economica e in altri settori), capo 16 (Ambiente), del presente accordo, in particolare la valutazione di impatto strategico, la valutazione di impatto ambientale e la legislazione dell'UE sulla natura e la qualità dell'aria;

- h) lo sviluppo, a livello regionale, di sistemi efficienti di gestione del traffico, come il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (*European Rail Traffic Management System - ERTMS*), che assicurino redditività, interoperabilità ed elevata qualità.
- 4. Le Parti collaboreranno al fine di collegare la rete di trasporto strategica della Repubblica di Moldova alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) nonché alle reti della regione.
- 5. Le Parti si adopereranno per individuare progetti di interesse reciproco lungo la rete di trasporto strategica della Repubblica di Moldova.
- 6. Mappa (mappa delle reti di trasporto strategiche sul territorio della Repubblica di Moldova):

Map of Strategic transport networks for the territory of the Republic of Moldova



ALLEGATO X

del capo 15 (Trasporti) del titolo IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Trasporto su strada

Condizioni tecniche

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni di sicurezza

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- introduzione delle categorie per la patente di guida (articolo 3);
- condizioni per il rilascio della patente di guida (articoli 4, 5, 6 e 7);

- requisiti per l'esame di idoneità alla guida (allegati II e III)

da sostituire entro il 19 gennaio 2013 con le pertinenti disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada -
Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tali regolamenti sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.
Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tali regolamenti, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 561/2006 relative ai tachigrafi digitali, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 561/2006 relative ai tachigrafi digitali sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- articoli 3, 4, 5, 6, 7 (escluso il valore monetario dell'idoneità finanziaria), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e allegato I di tale regolamento

Calendario: tali disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni fiscali

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto su rotaia

Accesso al mercato e alle infrastrutture

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- indipendenza gestionale e risanamento finanziario (articoli 2, 3, 4, 5 e 9);
- separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto (articoli 6, 7 e 8)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- introduzione di licenze alle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 (ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 di tale direttiva

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche e di sicurezza, interoperabilità

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.
Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto combinato

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Altri aspetti

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto aereo

L'accordo globale sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova, firmato il 26 giugno 2012 a Bruxelles, che contiene l'elenco e il calendario per l'attuazione dell'*acquis* dell'UE pertinente nel settore dell'aviazione.

Trasporti nazionali per via navigabile

Funzionamento del mercato

Direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accesso alla professione

Direttiva 87/540/CEE del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sicurezza

Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Servizi d'informazione fluviale

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XI

del capo 16 (Ambiente)

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

I calendari relativi alle disposizioni del presente allegato che sono già stati stabiliti dalle Parti nel quadro di altri accordi si applicheranno secondo quanto precisato negli accordi appropriati.

Governance ambientale e integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- introduzione del requisito secondo cui i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e di una procedura per decidere quali progetti dell'allegato II richiedono una valutazione d'impatto ambientale (articolo 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione della portata delle informazioni che il committente deve fornire (articolo 5)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con i paesi limitrofi (articolo 7)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di misure per la notifica al pubblico dell'esito delle decisioni in merito alle domande di autorizzazione (articolo 9)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione di procedure di ricorso efficaci, tempestive e non eccessivamente onerose a livello amministrativo e giuridico che coinvolgano i cittadini e le ONG (articolo 11)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- introduzione di una procedura per decidere quali piani o programmi richiedono una valutazione ambientale strategica e del requisito secondo cui i piani o i programmi per i quali una valutazione ambientale strategica è obbligatoria sono soggetti a detta valutazione (articolo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con i paesi limitrofi (articolo 7)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione di modalità pratiche, e delle relative eccezioni, per rendere l'informazione ambientale disponibile al pubblico (articoli 3 e 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- garanzia che le autorità pubbliche rendano disponibile al pubblico l'informazione ambientale (articolo 3, paragrafo 1)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure di riesame delle decisioni che negano l'accesso o che concedono accesso parziale all'informazione ambientale (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale (articolo 7)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale. Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo per fornire informazioni al pubblico (articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d))

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo per la consultazione pubblica (articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo per tener conto delle osservazioni e dei pareri del pubblico nel processo decisionale (articolo 2, paragrafo 2, lettera c))

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- garanzia di un accesso alla giustizia efficace, tempestivo e non eccessivamente oneroso a livello amministrativo e giurisdizionale per quanto riguarda la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni da parte delle autorità pubbliche in queste procedure per il pubblico, comprese le ONG [articolo 3, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 4, VIA e IPPC (IED)].

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'aria

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti (articolo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di valutazione, dotato di criteri adeguati, per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articoli 5, 6 e 9)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani per la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di inquinanti superano un valore limite/valore-obiettivo (articolo 23)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani d'azione a breve termine per le zone e gli agglomerati in cui sussiste il rischio che le soglie di allarme siano superate (articolo 24)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 26)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di valutazione, dotato di criteri adeguati, per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articolo 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di misure per mantenere/migliorare la qualità dell'aria rispetto ai relativi inquinanti (articolo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 7)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/32/CEE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
- istituzione di un sistema di campionamento e di metodi di analisi efficaci (articolo 6)
- divieto di utilizzare oli combustibili pesanti e gasolio il cui tenore di zolfo superi i valori limite stabiliti (articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1)
- applicazione dei valori limite per il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (articoli 4 *bis* e 4 *ter*)

Calendario: da attuare conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Direttiva 94/63/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione di tutti i terminali di deposito e caricamento di benzina (articolo 2)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di misure tecniche volte a ridurre la perdita di benzina dagli impianti di deposito presso i terminali e le stazioni di servizio e durante il caricamento/lo scaricamento di cisterne mobili presso i terminali (articoli 3, 4 e 6 e allegato III)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- obbligo di rispetto delle prescrizioni per tutte le torri di caricamento di autocisterne e le cisterne mobili (articoli 4 e 5)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione dei valori limite di contenuto massimo di COV per pitture e vernici (articolo 3 e allegato II, fase II)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di prescrizioni atte a garantire che l'etichettatura dei prodotti immessi sul mercato e l'immissione sul mercato dei prodotti siano conformi ai pertinenti requisiti (articoli 3 e 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione delle autorità competenti ad ottemperare alla prescrizione relativa alla comunicazione degli inventari delle emissioni e alla presentazione di relazioni a norma della direttiva

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- sviluppo di programmi nazionali volti al rispetto dei limiti nazionali

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- osservanza di tutti gli altri obblighi, compresi i limiti nazionali di emissione

Entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo i limiti nazionali di emissione si applicano come stabilito nel protocollo originale di Göteborg del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.

Entro detto periodo, inoltre, la Repubblica di Moldova si adopera per ratificare il protocollo di Göteborg, comprese le modifiche adottate nel 2012.

Qualità dell'acqua e gestione delle risorse

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, quale modificata dalla decisione 2455/2001/CE

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione dei distretti idrografici e introduzione delle disposizioni amministrative per fiumi, laghi e acque costiere internazionali (articolo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici (articolo 5)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di programmi di monitoraggio della qualità delle acque (articolo 8)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- preparazione di piani di gestione dei bacini idrografici, consultazioni pubbliche e pubblicazione di tali piani (articoli 13 e 14)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- svolgimento di una valutazione preliminare del rischio di alluvioni (articoli 4 e 5)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani di gestione del rischio di alluvioni (articolo 7)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, quale modificata dalla direttiva 98/15/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 91/271/CEE:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- valutazione dello stato della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione delle aree e degli agglomerati sensibili (articolo 5 e allegato II)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di un programma tecnico e di investimento per l'applicazione dei requisiti per il trattamento delle acque reflue urbane (articolo 17)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di norme per l'acqua potabile (articoli 4 e 5)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di controllo (articoli 6 e 7)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo di informazione dei consumatori (articolo 13)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

istituzione di programmi di controllo (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

individuazione delle acque inquinate o delle acque a rischio e designazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani di azione e di codici di buone pratiche agricole per le zone vulnerabili ai nitrati (articoli 4 e 5)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione dei rifiuti e delle risorse

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- preparazione dei piani di gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti in cinque tappe e con i programmi di prevenzione dei rifiuti (capo V)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo di recupero totale dei costi secondo il principio "chi inquina paga" e il principio della responsabilità estesa del produttore (articolo 14)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di autorizzazioni per enti o imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento, con obblighi specifici per la gestione dei rifiuti pericolosi (capo IV)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un registro di enti e imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti (capo IV)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- classificazione delle discariche (articolo 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica (articolo 5)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di domande di autorizzazione e di procedure di ammissione dei rifiuti (articoli da 5 a 7, 11, 12 e 14)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa della discarica e di procedure di chiusura e di gestione successiva alla chiusura per le discariche dismesse (articoli 12 e 13)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di piani di riassetto delle discariche esistenti (articolo 14)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo di calcolo dei costi (articolo 10)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- garanzia che i rifiuti siano trattati prima di essere collocati a discarica (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema atto a garantire che gli operatori elaborino piani di gestione dei rifiuti (identificazione e classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti; caratterizzazione dei rifiuti) (articoli 4 e 9)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di autorizzazioni, di garanzie finanziarie e di un sistema di ispezioni (articoli 7, 14 e 17)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure per la gestione e il monitoraggio dei vuoti di miniera (articolo 10)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura (articolo 12)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- stesura di un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse (articolo 20)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela della natura

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- valutazione delle specie di uccelli oggetto di speciali misure di conservazione e delle specie migratrici che ritornano regolarmente

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione e designazione di zone di protezione speciali per le specie di uccelli (articolo 4, paragrafo 1)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di misure di conservazione speciali per proteggere le specie migratrici che ritornano regolarmente (articolo 4, paragrafo 2)

Calendario: da attuare conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

- instaurazione di un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici, di cui quelle oggetto di caccia costituiscono un sottoinsieme particolare, e del divieto di catturare/uccidere determinati tipi di uccelli (articoli 5, 6, 7, 8 e articolo 9, paragrafi 1 e 2)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quale modificata dalle direttive 97/62/CE, 2006/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 92/43/CEE:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione dell'inventario dei siti, designazione di tali siti e individuazione delle priorità per la loro gestione (compresi il completamento dell'inventario dei potenziali siti Emerald e l'istituzione delle misure per la loro tutela e gestione) (articolo 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione delle misure di conservazione necessarie per tali siti (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie (articolo 11)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un regime di rigorosa tutela delle specie di cui all'allegato IV di tale direttiva, pertinenti per la Repubblica di Moldova (articolo 12)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un meccanismo atto a promuovere l'educazione e l'informazione generale del pubblico (articolo 22)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inquinamento industriale e rischi industriali

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione delle installazioni che richiedono un'autorizzazione (allegato I)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) tenendo presente le conclusioni sulle BAT dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) (articolo 14, paragrafi da 3 a 6 e articolo 15, paragrafi da 2 a 4)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di un sistema integrato di autorizzazione (articoli da 4 a 6, 12, 21 e 24 e allegato IV)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione e attuazione di un meccanismo di verifica della conformità (articolo 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera d) e articolo 23, paragrafo 1)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di valori limite di emissione per gli impianti di combustione (articolo 30 e allegato V)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di piani nazionali transitori intesi a ridurre le emissioni annue totali degli impianti esistenti (opzionalmente, definizione dei valori limite di emissione per gli impianti esistenti) (articolo 32)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quale modificata dalla direttiva 2003/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 96/82/CE:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di meccanismi di coordinamento effettivi tra le autorità pertinenti

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- istituzione di sistemi per ricevere notifiche contenenti informazioni sugli impianti Seveso pertinenti e per la notifica degli incidenti rilevanti (articoli 6, 14 e 15)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sostanze chimiche

Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- attuazione della procedura di notifica di esportazione (articolo 7)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- attuazione di procedure per la gestione delle notifiche di esportazione ricevute da altri paesi (articolo 8)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle notifiche relative all'atto normativo definitivo (articolo 10)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle decisioni sulle importazioni (articolo 12)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- attuazione della procedura PIC per l'esportazione di alcune sostanze chimiche, in particolare quelle elencate nell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (articolo 13)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- applicazione delle prescrizioni in materia di etichettatura e di imballaggio per le sostanze chimiche esportate (articolo 16)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- designazione delle autorità nazionali incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche (articolo 17)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti (articolo 43)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (articolo 4)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti, delle autorità preposte all'applicazione delle disposizioni ed istituzione del sistema ufficiale di verifica e controllo (articoli 121 e 125)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di disposizioni nazionali relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazioni delle legislazioni nazionali in materia di sostanze chimiche (articolo 126)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di disposizioni nazionali volte ad istituire un sistema nazionale di registrazione delle sostanze chimiche e delle miscele (titolo II, articoli 5, 6, 7 e 14)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di disposizioni nazionali concernenti le informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento sulle sostanze chimiche e sulle miscele e gli obblighi a carico degli utilizzatori a valle (titoli IV e V, articoli 31 e 37)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione di disposizioni nazionali intese ad adottare l'elenco delle restrizioni come specificato nell'allegato XVII di REACH (titolo VIII, articolo 67)

Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XII

del capo 17 (Iniziative in materia di clima) del titolo IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Cambiamenti climatici e protezione dello strato di ozono

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- istituzione di un sistema per individuare gli impianti pertinenti e i gas ad effetto serra (allegati I e II)
- istituzione di sistemi di monitoraggio, comunicazione, verifica ed applicazione e di procedure di consultazione pubblica (articoli 9, da 14 a 17, 19 e 21)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
- istituzione/adeguamento delle condizioni nazionali di formazione e di certificazione per il personale e le società interessate (articolo 5)
- istituzione di sistemi di comunicazione delle informazioni al fine di acquisire dati sulle emissioni dai settori pertinenti (articolo 6)
- istituzione di un sistema di controllo del rispetto delle disposizioni (articolo 13)

| |
|---|
| Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. |
|---|

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
- istituzione di un divieto di produzione delle sostanze controllate, salvo per usi specifici, e fino al 2019 per gli idroclorofluorocarburi (HCFC) (articolo 4)
- istituzione di un divieto di immissione sul mercato e di uso di sostanze controllate, tranne che per gli HCFC rigenerati che potrebbero essere utilizzati quali refrigeranti, fino al 2015 (articoli 5 e 11)
- definizione delle condizioni per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso in deroga di sostanze controllate (come materie prime, agenti di fabbricazione, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici degli halon) e deroghe individuali, compresi gli usi di emergenza del bromuro di metile (capo III)
- istituzione di un sistema di licenze per l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate per usi in deroga (capo IV) e obblighi di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e delle imprese (articoli 26 e 27)
- istituzione degli obblighi di recuperare, riciclare, rigenerare e distruggere le sostanze controllate usate (articolo 22)
- istituzione di procedure per controllare e ispezionare le fughe di sostanze controllate (articolo 23)

| |
|---|
| Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. |
|---|

Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

- adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
- esecuzione di una valutazione del consumo nazionale di carburanti
- definizione di un sistema di controllo della qualità dei carburanti (articolo 8)
- divieto di commercializzazione di benzina contenente piombo (articolo 3, paragrafo 1)
- permesso di commercializzare benzina senza piombo, combustibile diesel e gasoli utilizzati per i motori delle macchine mobili non stradali e dei trattori agricoli e forestali solo se conformi ai relativi requisiti (articoli 3 e 4)
- istituzione di un sistema regolamentare per le circostanze eccezionali e di un sistema di raccolta dei dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti (articoli 7 e 8)

| |
|---|
| Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. |
|---|

ALLEGATO XIII

del capo 21 (Sanità pubblica) del titolo IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Tabacco

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione 2003/54/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo

Calendario: non pertinente

Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli ambienti senza fumo (2009/C 296/02)

Calendario: non pertinente

Malattie trasmissibili

Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2000/96/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2002/253/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2000/57/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sangue

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/33/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/62/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/61/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Organi, tessuti e cellule

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/17/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/86/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute mentale - tossicodipendenza

Raccomandazione 2003/488/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza

Calendario: non pertinente

Alcol

Raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti

Calendario: non pertinente

Tumori

Raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori

Calendario: non pertinente

Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza

Raccomandazione (2007/C 164/01) del Consiglio, del 31 maggio 2007, sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza

Calendario: non pertinente

ALLEGATO XIV

del capo 25 (Cooperazione in materia di cultura, politica audiovisiva e media) del titolo IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/65/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

Calendario: non pertinente